

## ALLEGATO B

<b>TITOLO MISURA</b>	<b>2021IT16RFPR010 - CRITERI APPLICATIVI DELLA MISURA "INVESTIMENTI" A VALERE SULL'AZIONE 2.1.3 del PR FESR 2021-2027 DI REGIONE LOMBARDIA – LINEA GREEN</b>
<b>FINALITÀ</b>	La presente linea intende agevolare l'attivazione di investimenti dedicati all'efficientamento energetico degli impianti produttivi delle imprese per favorire la riduzione dell'impatto ambientale dei propri sistemi produttivi, sia attraverso la riduzione dei consumi energetici che attraverso il recupero di energia e/o la cattura dei gas serra dai cicli produttivi.
<b>PRS DI LEGISLATURA</b>	43 Econ.14.1 - Accesso al credito e sostegno allo sviluppo delle MPMI
<b>SOGGETTI BENEFICIARI</b>	<p>Possono presentare domanda di partecipazione alla linea green le <b>PMI</b> ai sensi dell'Allegato 1 del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014 e s.m.i. (di seguito Regolamento GBER) e <b>le grandi imprese</b> (queste ultime <b>esclusivamente entro il 28 luglio 2023</b>) in possesso dei seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– siano regolarmente costituite, iscritte e attive nel Registro delle Imprese (come risultante da visura camerale) con almeno due bilanci depositati alla data di presentazione della domanda di partecipazione all'Avviso attuativo;</li><li>– abbiano una sede operativa oggetto dell'intervento in Lombardia (rilevabile nella visura camerale) al momento della concessione della garanzia regionale;</li><li>– rientrino nella classificazione da 1 a 10 secondo la metodologia di Credit Scoring su dati storici del Modello di valutazione per il calcolo della probabilità di inadempimento del Fondo Centrale di Garanzia.</li></ul> <p>Sono escluse:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– le imprese afferenti al codice Istat Ateco 2007 sezione A (agricoltura, silvicoltura e pesca), ad eccezione di quelle iscritte all'Albo delle imprese agromeccaniche di Regione Lombardia ai sensi della l.r. 31/2008 art. 13 bis;</li><li>– le imprese afferenti al codice Istat Ateco 2007 sezione K (Attività finanziarie e assicurative);</li></ul>

- le imprese attive nel settore della fabbricazione, trasformazione e commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco, di cui all'art. 7.1.c del Reg. (UE) 1058/2021;
- le imprese che alla data del 31 dicembre 2019 si trovavano già in difficoltà: 1) ai sensi del Regolamento (UE) 651/2014 e ss. mm. ii. ivi definite dall'art. 2.18, 2) ai sensi del Regolamento (UE) 702/2014 e ss. mm. ii. ivi definite dall'art. 2.14, 3) ai sensi del Regolamento (UE) 1388/2014 e ss. mm. ii. ivi definite dall'art. 3.5. Ciò non si applica alle microimprese o alle piccole imprese (ai sensi dell'allegato I del reg. 651/2014, dell'allegato I del reg. 702/2014, dell'allegato I del reg. 1388/2014) che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione (per le agevolazioni concesse entro il 31 dicembre 2023);
- le imprese che si trovino in difficoltà ai sensi dell'art. 2 comma 18 del Regolamento GBER in caso di applicazione del Regolamento medesimo (per le agevolazioni concesse nel regime 651/2014 e s.m.i.);
- le imprese in insolvenza ai sensi dell'art. 4.6 del Regolamento de minimis in caso di applicazione del regime de minimis;
- le imprese che rientrano nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 dei Regolamenti GBER o n. 1407/2013 (di seguito de minimis), a seconda del regime di aiuto selezionato dai beneficiari;
- le imprese che rientrano nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 13 del Regolamento GBER nel caso di regime di aiuto selezionato dai beneficiari relativo all'art. 14 del medesimo Regolamento;
- le imprese destinatarie di ingiunzioni di recupero per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Regolamento (UE) n.1589/2015 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento

	<p>(UE) n. 1589/2015 in caso di applicazione del Regolamento GBER e nel Regime quadro regionale;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le imprese che non risultino in regola rispetto alla verifica della regolarità contributiva (DURC), come previsto all'articolo 31 del D.L. n. 69/2013 (convertito in Legge n. 98/2013), pena la non ammissibilità alla presente iniziativa (ad esclusione di coloro che non sono obbligati a tale regolarità);</li> <li>- le imprese che non siano in regola con la normativa antimafia vigente, ove applicabile.</li> </ul>
<b>SOGGETTO GESTORE</b>	Finlombarda S.p.A. ex art. 59 paragrafo 3 lett. c) del Regolamento (UE) n. 2021/1060.
<b>DOTAZIONE FINANZIARIA</b>	<p>La dotazione finanziaria complessiva è pari a 65 milioni di euro comprensiva dei costi di gestione, inizialmente così suddivisa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 31 milioni di euro su risorse PR FESR 2021-2027 (Fondo di garanzia)</li> <li>- 34 milioni di euro su risorse PR FESR 2021-2027 (contributo in conto capitale a fondo perduto)</li> </ul> <p>Eventuali variazioni nella suddivisione dei due plafond conseguenti all'andamento dell'entità delle agevolazioni richieste sono demandate a successivi provvedimenti del dirigente competente.</p> <p>Le risorse relative ai finanziamenti sono rese disponibili <b>da intermediari finanziari con i quali verrà stipulata apposita convenzione</b> (denominati Soggetti Finanziatori) entro i limiti del Fondo di garanzia.</p>
<b>FONTE DI FINANZIAMENTO</b>	PR FESR 2021-2027 di Regione Lombardia
<b>REGIME DI AIUTO</b>	<p>L'agevolazione è concessa nel Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.103540 e in particolare nella sezione 3.13 "Sostegno agli investimenti per una ripresa sostenibile" della Comunicazione della Commissione sul Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 - C(2020) 1863 <i>final</i> - del 19 marzo 2020 come modificata in particolare dalla Comunicazione C(2021)8442 del 18 novembre 2021 entro il termine di validità del regime e dell'Aiuto (in corso di proroga al 31 dicembre 2023 come da caso SA.105115).</p>

L'intensità complessiva dell'aiuto percepito dal beneficiario è pari alla sommatoria dell'aiuto percepito in forma di garanzia gratuita, espresso in ESL e calcolato attraverso il metodo di cui alla decisione N. 182/2010, e dell'aiuto percepito in forma di contributo in conto capitale.

L'aiuto, determinato attraverso il metodo di cui alla decisione N. 182/2010, è pari al valore attualizzato del costo teorico di mercato della Garanzia gratuita concessa.

L'importo massimo dell'aiuto individuale che può essere concesso per impresa non supera le soglie seguenti:

- i) l'1% del bilancio totale disponibile per il regime SA.103540 (ossia 3,8 milioni per impresa) e
- ii) i 10 milioni di EUR per impresa in termini nominali indipendentemente dallo strumento di aiuto specifico.

Di seguito la tabella con le intensità massime:

		<b>Micro e Piccole Imprese</b>	<b>Medie Imprese</b>	<b>Grandi</b>
<b>Aiuti agli investimenti in aree diverse dalla mappa aiuti a finalità regionali</b>		35%	25%	15%
<b>Aiuti a finalità regionale (art. 14 GBER)</b>	<b>Zone criterio 1</b> aree mappate nelle province di PV, LO, CO, SO	50% (di cui 15% maggiorazione)	40% (di cui 15% maggiorazione)	30% (di cui 15% maggiorazione)
	<b>Zone criterio 5</b> aree mappate nelle province di MN e CR	45% (di cui 10% maggiorazione)	35% (di cui 10% maggiorazione)	25% (di cui 10% maggiorazione)

Gli aiuti concessi nella sezione 3.13 sono cumulabili con gli aiuti a finalità regionale, con gli investimenti soggetti a

notifica, con gli investimenti esenti da notifica e con altri aiuti alle condizioni specificate al punto 20<sup>1</sup> del quadro temporaneo; non sono cumulabili per gli stessi costi ammissibili con gli aiuti concessi nel quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina di cui alla Comunicazione della Commissione Europea C (2022) 1890 final adottata il 23 marzo 2022 e pubblicata sulla GUUE serie C 131 del 24 marzo 2022. In nessun caso l'importo totale dell'aiuto può superare il 100% dei costi ammissibili. Di conseguenza, è escluso il cumulo con altri strumenti di aiuto che consentono di coprire il funding gap.

**Decorso il 31 dicembre 2023**, salvo proroghe della sezione 3.13 del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 - C(2020) 1863 final - del 19 marzo 2020" s.m.i. del regime quadro regionale e dell'Aiuto, **le agevolazioni saranno concesse esclusivamente alle PMI** in alternativa, a scelta del beneficiario:

- nel rispetto del Regolamento de minimis relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti de minimis alle imprese;
- nel rispetto dell'articolo 17 (Aiuti agli investimenti a favore delle PMI) del Regolamento GBER che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato. L'intensità di aiuto massima, determinata dalla sommatoria dell'aiuto percepito in forma di garanzia gratuita, espresso in ESL (Equivalente Sovvenzione lordo) e calcolato attraverso il metodo di cui alla decisione N. 182/2010 e dell'aiuto percepito in forma di contributo in conto capitale, sarà pari al 20% delle spese ammissibili per le piccole imprese e al 10% delle spese ammissibili per le medie imprese.

---

<sup>1</sup> Le misure in Quadro Temporaneo Covid 19 possono essere cumulate tra loro conformemente alle disposizioni delle sezioni specifiche della Comunicazione. Le misure di aiuto Temporaneo contemplate dalla Comunicazione Quadro Temporaneo Covid 19 possono essere cumulate con aiuti ai sensi dei regolamenti de minimis o con aiuti ai sensi dei regolamenti di esenzione per categoria, purché siano rispettate le disposizioni e le regole di cumulo di tali regolamenti.

Qualora la sede operativa in cui la PMI intende realizzare l'investimento sia ubicata in una delle zone di cui alla notifica SA.101134 (2021/N) - Modifica della carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia (1° gennaio 2022 - 31 dicembre 2027), l'agevolazione sarà concessa ai sensi dell'articolo 14 (Aiuti a finalità regionale agli investimenti) del Regolamento GBER che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato.

L'intensità di aiuto massima, determinata in ESL, sarà:

- per le zone individuate con il criterio 1 degli Orientamenti (aree mappate nelle province di PV, LO, CO, SO): pari al 35% delle spese ammissibili per le piccole imprese e al 25% delle spese ammissibili per le medie imprese;
- per le zone individuate con il criterio 5 degli Orientamenti (aree mappate nelle province di MN e CR): pari al 30% delle spese ammissibili per le piccole imprese e al 20% delle spese ammissibili per le medie imprese.

Di seguito la tabella con le intensità massime per le concessioni successive al 31 dicembre 2023:

		<b>Micro e Piccole Imprese</b>	<b>Medie Imprese</b>
<b>Aiuti "de minimis"</b>		200.000 euro	200.000 euro
<b>Aiuti agli investimenti (art. 17 GBER)</b>		20%	10%
<b>Aiuti a finalità regionale (art. 14 GBER)</b>	<b>Zone criterio 1</b> aree mappate nelle province di PV, LO, CO, SO	35% (di cui 20% maggiorazione PMI)	25% (di cui 10% maggiorazione PMI)
	<b>Zone criterio 5</b> aree mappate nelle province di MN e CR	30% (di cui 20% maggiorazione PMI)	20% (di cui 10% maggiorazione PMI)

In ogni caso l'agevolazione complessiva dovrà rispettare il parametro di cui al paragrafo 14 dell'art. 14 del Reg. 651/2014 e s.m.i. e potrà, pertanto, essere ridotta l'intensità di aiuto della quota di contributo a fondo perduto.

	<p>Per le concessioni successive al 31 dicembre 2023 l'agevolazione non è cumulabile con altre agevolazioni concesse per le medesime spese qualificabili come aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE (Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea); è consentito il cumulo con le misure generali che non si qualificano come aiuto di Stato (es. incentivi fiscali).</p>
<p><b>TIPOLOGIA ED ENTITÀ DELL'AGEVOLAZIONE</b></p>	<p>L'agevolazione si compone di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– una garanzia regionale gratuita su un finanziamento a medio-lungo termine erogato dai Soggetti Finanziatori e finalizzato ad ottenere le risorse finanziarie necessarie per l'investimento;</li> <li>– un contributo a fondo perduto in conto capitale sull'investimento.</li> </ul> <p>Il contributo a fondo perduto è determinato come percentuale del totale delle spese ammissibili a seconda del regime di aiuto applicato, mentre il finanziamento coperto dalla garanzia è volto a finanziare la quota parte non coperta dal contributo, fino all'integrale copertura del 100% dell'investimento ammissibile.</p> <p>L'aiuto percepito sotto forma di contributo in conto capitale a fondo perduto sarà, in ogni caso, concesso sino al concorrere dell'intensità di aiuto massima concedibile dal regime di aiuto prescelto senza che questo comporti un aumento della percentuale del finanziamento.</p> <p>In ogni caso la somma tra contributo a fondo perduto e finanziamento garantito non potrà superare i 10.000.000,00 di euro nel regime 3.13 e 3.000.000,00 di euro decorso il termine di validità del Regime 3.13. I massimali sono tali anche nel caso in cui venga presentato un investimento di valore superiore.</p> <p><b>Finanziamento supportato da garanzia regionale:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– <u>Importo: fino a un massimo di euro 9.000.000,00 per le domande presentate entro il 28 luglio 2023</u> (per concessioni entro il 31 dicembre 2023 nel regime 3.13);</li> <li><u>fino a un massimo di euro 2.850.000,00 per le domande presentate dopo il 28 luglio 2023;</u></li> </ul>

- Tasso di interesse: tasso di mercato applicato alle risorse finanziarie messe a disposizione dai Soggetti Finanziatori convenzionati;
- Durata: compresa tra un minimo di 3 anni e un massimo di 6 anni, incluso l'eventuale preammortamento fino ad un massimo di 24 mesi; nel caso in cui non si arrivi all'erogazione del saldo entro il termine del periodo di preammortamento contrattualizzato con il Soggetto finanziatore, il periodo di preammortamento potrà essere prorogato su richiesta del Beneficiario in accordo con il Soggetto finanziatore, fermo restando la durata massima del finanziamento eventualmente rideterminando l'entità dell'agevolazione nella quota di contributo a fondo perduto al fine di rientrare nei massimali previsti dal regime di aiuto in seguito al ricalcolo dell'ESL associato alla garanzia;
- Modalità di erogazione: alla sottoscrizione del contratto, deliberata la garanzia regionale, secondo le valutazioni dei Soggetti Finanziatori e comunque in anticipazione fino ad un massimo del 70%;
- Ulteriori garanzie: a supporto dei Finanziamenti potranno essere richieste ulteriori garanzie di natura reale o personale, da parte dei Soggetti Finanziatori, per un importo inferiore o pari alla quota di Finanziamento non coperta dalla Garanzia.

**Garanzia:**

La garanzia regionale (a costo zero) coprirà a prima richiesta il 70% dell'importo di ogni singolo finanziamento e nel limite, a favore di ciascun Soggetto Finanziatore, del 22,5% dell'importo dei finanziamenti concessi da ciascun Soggetto Finanziatore nell'ambito dell'iniziativa.

**Contributo a fondo perduto in conto capitale:**

Per gli aiuti concessi entro il 31 dicembre 2023 (con domanda di partecipazione presentata entro il 28 luglio 2023) alle imprese potrà essere riconosciuto un contributo a fondo perduto in conto capitale fino ai massimali indicati nella tabella riportata nella sezione Regime di aiuto, al netto dell'agevolazione relativa alla garanzia espressa in ESL sulla base del metodo di cui alla decisione N. 182/2010.

	<p><b>Per le concessioni successive al 31 dicembre 2023</b> (con domanda di partecipazione presentata dopo il 28 luglio 2023), salvo proroghe della sezione 3.13 del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 - C(2020) 1863 final - del 19 marzo 2020" s.m.i. e dell'Aiuto per le PMI l'entità massima è la seguente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- in caso di applicazione del Regolamento de minimis: fino ad un massimo del 15% delle spese ammissibili nel limite del plafond de minimis dell'impresa, considerata l'agevolazione relativa alla garanzia espressa in ESL e anch'essa inquadrata in de minimis;</li> <li>- in caso di applicazione Regolamento GBER: fino ad un massimo del 15% delle spese ammissibili per le piccole imprese e fino ad un massimo del 5% delle spese ammissibili per le medie imprese;</li> <li>- nelle aree destinarie degli aiuti a finalità regionale: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ per le zone individuate con il criterio 1 degli Orientamenti (aree mappate nelle province di PV, LO, CO, SO): pari al 30% delle spese ammissibili per le piccole imprese e al 20% delle spese ammissibili per le medie imprese;</li> <li>➤ per le zone individuate con il criterio 5 degli Orientamenti (aree mappate nelle province di MN e CR): pari al 25% delle spese ammissibili per le piccole imprese e al 15% delle spese ammissibili per le medie imprese.</li> </ul> </li> </ul>
<p><b>INTERVENTI AMMISSIBILI</b></p>	<p>Il soggetto richiedente potrà presentare domanda per <b>investimenti dedicati all'efficientamento energetico degli impianti produttivi delle imprese per favorire la riduzione dell'impatto ambientale dei propri sistemi produttivi, sia attraverso la riduzione dei consumi energetici che attraverso il recupero di energia e/o la cattura dei gas serra dai cicli produttivi esistenti</b>, per un importo minimo dell'investimento pari a euro 100.000,00 e con un importo massimo agevolabile (tra finanziamento supportato da garanzia e contributo a fondo perduto) pari a euro 10.000.000,00 per le concessioni entro il 31 dicembre 2023 (sezione 3.13 regime quadro) e 3.000.000,00 per le concessioni successive al 31 dicembre 2023.</p>

	<p><b>L'intervento di efficientamento energetico per essere ammissibile deve essere corredato in fase di domanda dalla diagnosi energetica finalizzata ad individuare esclusivamente gli investimenti o le soluzioni impiantistiche da implementare e oggetto di intervento, che devono trovare riscontro negli investimenti e nelle relative voci di spesa.</b></p> <p>La diagnosi energetica deve essere redatta in conformità alla norma UNI EN 16247 e riportare in modo evidente il consumo energetico e le emissioni climalteranti prima e dopo l'intervento di efficientamento presentato ai fini dell'accesso all'agevolazione; <b>la riduzione delle emissioni deve essere di almeno il 30% rispetto alle emissioni ex ante relativamente alla specifica sede oggetto di intervento.</b></p> <p><b>Per le domande presentate dopo il 28 luglio 2023 per le PMI</b> che optano per il regime di aiuto ex art. 14 e art. 17 del Regolamento GBER, l'intervento potrà consistere in un investimento in attivi materiali e/o immateriali, dedicato all'efficientamento energetico degli impianti produttivi per trasformare radicalmente il processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente. Non sono ammissibili le spese per l'acquisto di rami di azienda.</p> <p>In presenza di più sedi operative ubicate in Lombardia, il soggetto richiedente dovrà sceglierne una sola ed indicarla in fase di domanda. <b>Gli interventi devono essere realizzati unicamente presso tale sede operativa oggetto di intervento ubicata in Lombardia per la quale è stata redatta la diagnosi energetica.</b></p> <p>Ulteriori specifiche degli interventi ammissibili nonché gli obblighi dei soggetti beneficiari saranno dettagliati nell'Avviso attuativo; non saranno ammessi progetti di investimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– rientranti nei casi di esclusione di cui all'art. 7 del Regolamento (UE) n. 1058/2021;</li> <li>– siano destinati alla produzione e promozione del gioco d'azzardo e della pornografia.</li> </ul>
<b>SPESE AMMISSIBILI</b>	<p>Il soggetto richiedente potrà presentare domanda per investimenti finalizzati alla realizzazione di interventi di adeguamento e rinnovo degli impianti, eventualmente</p>

	<p>combinato con il ricorso ad energie rinnovabili e all'eventuale recupero di energia, previa realizzazione di diagnosi energetiche che consentano di valutare gli interventi ottimali, che realizzino una riduzione di almeno il 30% delle emissioni climalteranti (emissioni dirette ed indirette di gas ad effetto serra) rispetto alle emissioni ex ante relativamente alla specifica sede oggetto di intervento.</p> <p>Saranno ammissibili, al netto di IVA, le seguenti tipologie di spese sostenute successivamente alla presentazione della domanda di partecipazione, <b>purché funzionali all'intervento di efficientamento energetico e espressamente indicati nella diagnosi energetica:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) acquisto e installazione di macchinari, impianti di produzione, attrezzature ed hardware, necessari per il conseguimento delle finalità progettuali, in sostituzione di quelli in uso presso la sede oggetto di intervento ovvero funzionali al raggiungimento degli obiettivi di efficientamento energetico dichiarati;</li><li>b) acquisto, installazione e allacciamento alla rete di impianti per la produzione di energia rinnovabili, esclusivamente in combinazione con le altre voci di spesa di cui alle lettere a), c), d), e);</li><li>c) acquisto e installazione di impianti di produzione di energia termica e frigorifera e di impianti di cogenerazione/trigenerazione;</li><li>d) acquisto e installazione di sistemi di accumulo dell'energia e di inverter;</li><li>e) acquisto e installazione di caldaie ad alta efficienza a condensazione, a biomassa<sup>2</sup> ovvero pompe di calore in sostituzione di quelli in uso presso la sede oggetto di intervento ovvero funzionali al raggiungimento degli obiettivi di efficientamento energetico dichiarati;</li><li>f) acquisto e installazione di sistemi di domotica per il risparmio energetico;</li><li>g) acquisto e installazione di apparecchi LED a basso consumo in sostituzione dell'illuminazione tradizionale (a</li></ul>
--	--

---

<sup>2</sup> Ai fini dell'ammissibilità delle spese relative all' acquisto e installazione di caldaie alimentate a biomassa, è necessario il rispetto i requisiti previsti dalla Deliberazione di Giunta regionale n. XI/5360 del 11 ottobre 2021 come dettagliati nell'Avviso attuativo.

	<p>fluorescenza, incandescenza o alogena, etc.) (c.d. relamping);</p> <p>h) acquisto di software, licenze d'uso software e costi per servizi software di tipo cloud e saas;</p> <p>i) acquisizione di brevetti;</p> <p>j) opere murarie, opere di bonifica e impiantistica se direttamente correlate e funzionali all'installazione dei beni di cui alle voci da a) a f) nel limite del 20% di tali voci di spesa;</p> <p>k) <u>Solo in Regime 3.13 e De minimis</u>, costi di formazione relativi al progetto presentato;</p> <p>l) <u>Solo in Regime 3.13 e De minimis</u>, spese tecniche di consulenza correlate alla realizzazione dell'intervento (progettazione, direzione lavori, relazioni tecniche specialistiche e diagnosi energetiche, contributi obbligatori dei professionisti, ecc.) nel limite del 20% dei costi di cui alle precedenti voci da a) a i);</p> <p>m) <u>Solo in Regime 3.13 e De minimis</u>, spese generali determinate con un tasso forfettario pari al 7% delle spese ammissibili di cui alle precedenti lettere da a) a k) conformemente all'articolo 54 lettera a) del Regolamento (UE) n. 1060/2021.</p> <p>Nell'Avviso attuativo saranno declinati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gli elementi di mitigazione relativi alle spese nel rispetto del principio DNSH tenendo conto degli specifici elementi di valutazione e di mitigazione indicati nel Rapporto VAS al Programma FESR 2021-2027;</li> <li>- le condizioni da rispettare ai sensi degli artt. 14 e 17 del Regolamento GBER ai fini dell'ammissibilità delle spese.</li> </ul> <p>Non saranno ammissibili le fatture di importo imponibile complessivo inferiore a euro 1.000,00 (mille/00).</p> <p>Le specifiche delle tipologie di spesa ammissibili saranno dettagliate nell'Avviso attuativo.</p>
<p><b>TIPOLOGIA DELLA PROCEDURA</b></p>	<p>Le domande saranno selezionate tramite una procedura valutativa a sportello (art. 5 del D.Lgs n. 123/1998 e s.m.i.) secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande di partecipazione sulla piattaforma Bandi online.</p> <p>Al raggiungimento del limite della dotazione finanziaria, sarà possibile la presentazione di ulteriori domande sino</p>

	<p>alla percentuale massima del 10% della dotazione finanziaria stessa, senza che questo comporti alcun impegno finanziario da parte di Regione Lombardia.</p> <p>Tali domande potranno accedere alla fase di istruttoria qualora si rendessero disponibili le necessarie risorse a valere sulla dotazione finanziaria.</p> <p>Ciascun soggetto richiedente può presentare più di una domanda, purché:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) vi sia stata rinuncia formale alle precedenti domande di partecipazione;</li> <li>b) eventuali precedenti domande di partecipazione non siano state ammesse o siano state oggetto di provvedimento di decadenza;</li> <li>c) sulle domande precedenti sia stato già erogato il contributo a fondo perduto.</li> </ul>
<p><b>ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE</b></p>	<p>Le domande, corredate dalla delibera di finanziamento di un Soggetto Finanziatore dovranno essere inviate esclusivamente attraverso la piattaforma Bandi online nei tempi e secondo le modalità indicate nell'Avviso attuativo.</p> <p>L'istruttoria delle domande di partecipazione presentate – ammissibilità formale e tecnica – è effettuata in base ad una procedura valutativa a sportello (art. 5 del D.Lgs. 123/1998 e s.m.i.), secondo l'ordine cronologico di ricezione delle stesse sulla piattaforma Bandi online.</p> <p>Per le caratteristiche dei progetti oggetto di finanziamento a valere sulla presente linea, che implicano significativi elementi di complessità del procedimento istruttorio, nella valutazione di elementi tecnici relativi agli interventi le cui condizioni di ammissibilità sono anche riconducibili ai diversi possibili inquadramenti ai fini della normativa sugli Aiuti di Stato si individua, ex art. 5 della L.R. 1/2012 e della L. 241/1990, un termine massimo di centoventi giorni per il completamento del procedimento medesimo, decorrenti dalla data di presentazione della domanda.</p> <p>L'attività istruttoria (formale e tecnica) è effettuata dal Soggetto Gestore. Nella fase di istruttoria il Soggetto Gestore verifica la classificazione da 1 a 10 secondo la metodologia di Credit Scoring su dati storici del Modello di valutazione per il calcolo della probabilità di</p>

inadempimento del Fondo Centrale di Garanzia; non sono ammissibili le imprese con classificazione 11, 12 e "unrated" (UN).

La valutazione tecnica si basa sui seguenti criteri (con un punteggio massimo attribuibile di 100 punti) al netto delle premialità:

<b>Ambito di valutazione</b>	<b>Criteri di valutazione</b>	<b>Punteggio massimo</b>	
<b>Qualità dell'operazione</b> (da 0 a 30 punti)	Qualità progettuale	da 0 a 10 punti	
	Coerenza dei costi e dei tempi di realizzazione	Coerenza dei costi	da 0 a 10 punti
		Coerenza dei tempi	da 0 a 10 punti
<b>Sostenibilità dell'operazione</b> (da 0 a 70 punti)	Capacità di generare effetti in termini di riduzione dei consumi energetici	da 0 a 40 punti	
	Capacità di recupero di energia e/o di cattura dei gas serra dai cicli produttivi	da 0 a 10 punti	
	integrazione di impianti FER (potenza installata) e capacità di accumulo per migliorare il livello di autoconsumo e autosufficienza energetica	da 0 a 20 punti	
<b>Punteggio massimo assegnabile al netto delle premialità</b>		<b>100 punti</b>	
<b>Premialità</b>	Presenza di azioni legate al recupero dei materiali e alla riduzione della produzione di rifiuti	4 punti	

Per essere ammessi all'agevolazione, il punteggio complessivo deve essere pari ad almeno 60 punti, inclusa la premialità.

Conclusa la fase istruttoria, sulla base delle risultanze trasmesse dal Soggetto Gestore, il Responsabile del

	<p>procedimento procede all'adozione del decreto di concessione delle agevolazioni (garanzia e contributo a fondo perduto) o di rigetto della domanda di partecipazione.</p> <p>Ulteriori caratteristiche della fase di istruttoria saranno dettagliate nell'Avviso attuativo.</p>
<b>MODALITÀ DI EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE</b>	<p><b>Contributo in conto capitale a fondo perduto:</b> erogato dal Soggetto Gestore in un'unica soluzione a saldo, previa verifica della rendicontazione delle spese ammissibili ed eventuale rideterminazione dell'agevolazione a cura del Soggetto Gestore medesimo.</p> <p><b>Finanziamento:</b> erogato in anticipazione fino al 70% a seguito della sottoscrizione del contratto; il saldo sarà erogato dal Soggetto finanziatore previa verifica della rendicontazione delle spese ammissibili.</p>
<b>TERMINI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI</b>	<p>Gli interventi devono essere realizzati e rendicontati entro 18 mesi dalla pubblicazione sul BURL del decreto di concessione dell'agevolazione (salvo motivata proroga di 3 mesi).</p>
<b>POSSIBILI IMPATTI</b>	<p>Sviluppo sostenibile: positivo</p>
<b>INDICATORI DI REALIZZAZIONE</b>	<p>Indicatore di output:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– RCO01 Imprese sostenute (di cui: micro, piccole, medie, grandi)</li> <li>– RCO03 Imprese sostenute mediante strumenti finanziari</li> </ul> <p>Indicatore di risultato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– RCR29 Emissioni stimate di gas a effetto serra</li> </ul>
<b>COMPLEMENTARITÀ TRA FONDI</b>	<p>n.a.</p>